

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 10/05/2012

copia

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

L'anno **Duemiladodici** e questo dì **Dieci** del mese di **Maggio** alle ore **20:45** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

LONGHI VLADIMIRO	Sindaco	Presente
SALLUZZO SALVATORE	Consigliere	Assente
GHINELLO ILIHC	Assessore	Presente
SPETTOLI CHIARA	Consigliere	Presente
FASCIA CARLOTTA	Consigliere	Presente
DALL'OLIO ROBERTO	Assessore	Presente
BAGNOLI FLAVIANA	Assessore	Presente
MONARI MARCO	Consigliere	Assente
LIOTTA GIUSTO	Consigliere	Presente
ARGELLI MAURA	Consigliere	Presente
PAGANI PAOLO	Consigliere	Presente
NERI NADIA	Consigliere	Assente
BERNARDI ROBERTO	Consigliere	Assente
DE MARCHI VIRGINIO	Consigliere	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere	Presente
COLOMBARA SABRINA	Consigliere	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere	Presente
MONTAGNINI GIULIANO	Consigliere	Assente

Presiede l'adunanza il Sindaco LONGHI VLADIMIRO

Partecipa il sottoscritto **Dott. Giovagnoni Manuela**, Vice Segretario, incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori: BAGNOLI FLAVIANA, MENGOLI LORENZO.

Delibera n. 21/2012

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ANNO 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il su indicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Tenuto conto che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazione con legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari a 0,76 per cento con possibilità per i comuni di modificare le aliquote in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

Visti inoltre i commi 7 e 8 del medesimo art. 13 del D.L. n. 201/2011, con i quali vengono fissate le aliquote rispettivamente allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze modificabili in aumento o in diminuzione di 0,2 punti percentuali e allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 n. 133 riducibile fino allo 0,1 per cento;

Tenuto conto che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Considerato che per l'anno 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

Precisato che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200,00), non può superare l'importo massimo di euro 400,00;

Preso atto che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolando applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquote deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

Rilevato che i comuni, con deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche di tipo tributario, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Preso atto che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che il comma 16 quater dell'art. 29 del D.L. 29/11/2011 n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali al 30 giugno 2012;

Visto inoltre D.L. n. 16 del 2/3/2012 convertito in legge n. 44 del 26/4/2012 ed in particolare l'articolo 4 comma 5 lettera i) del che dispone *“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo”*;

Visto lo schema del bilancio di previsione approvato con delibera di giunta comunale n. 41 del 12/4/2012 e presentato al consiglio comunale in data 18/4/2012;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento “de quo”;

Con voti, espressi in forma palese: favorevoli n.9, contrari n.4 (Cons. De Marchi, Montagnini, Colombara, Mengoli) (formula per Consiglio Comunale)
;

DELIBERA

1) di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota ai fini dell'Imposta Municipale Propria a valere per l'anno 2012:

Aliquota ordinaria incremento dello 0,04% rispetto all'aliquota base

	Aliquota base (Decreto Monti)	Variazioni	ALIQUOTA DELIBERATA
Aliquota ordinaria per fabbricati , terreni ed aree edificabili ecc.	0,76%	0,04%	0,80%

ad esclusione delle fattispecie più sotto riportate, per le quali si ritiene di determinare le aliquote come indicato nell'ultima colonna

IMMOBILI	Aliquota base (Decreto Monti)	Variazioni	ALIQUOTE DELIBERATE
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>)	0,40%	0,04%	0,44%
2) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	-----	0,20%
3) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)	0,76%	-0,30%	0,46%
4) fabbricati realizzati per la vendita ed rivenduti se vuoti da persone e cose e costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione ed alienazione immobili	0,76%	-0,30%	0,46%

2) determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta municipale propria per l'anno 2012:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro

400,00; da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari a € 200,00.

3) di riservarsi la possibilità di modificare, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta municipale propria su indicate come previsto dall'articolo 4 comma 5 lettera i) del D.L. n. 16 del 2/3/2012 convertito in legge n. 44 del 26/4/2012;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1/1/2012;

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'imposta municipale propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Con separata votazione, espressa in forma palese: favorevoli n.9, contrari n.4 (Cons. De Marchi, Montagnini, Colombara, Mengoli), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

LP/lm

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Giovagnoni Manuela

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica servizio Ragioneria

(art. 49, 1° comma, D.Lgs. n. 267/00)

IL RESP.LE SERVIZIO INTERESSATO
F.to POLI LAURA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio.

Lì, 11/05/2012.

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Giovagnoni Manuela

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10/05/2012 (art. 134 comma 4 L.267/00)

IL VICE SEGRETARIO
F.to Dott. Giovagnoni Manuela

Copia conforme all'originale

ALIQUOTA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

IMMOBILI	ALIQUOTA BASE (Decreto Monti)	VARIAZIONI	ALIQUOTA DA APPROVARE
1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa pertinenza (<i>quella esclusivamente classificata in categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità immobiliare per ciascuna categoria</i>)	0,40%	0,04%	0,44%
2) fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	-----	0,20%
3) unità immobiliare concessa in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dai contratti tipo (ex art. 2, comma 3, Legge 9/12/1998 n. 431 affitto canone concordato)	0,76%	-0,30%	0,46%
fabbricati realizzati per la vendita ed invenduti	0,76%	-0,30%	0,46%
altri immobili	0,76%	0,04%	0,80%